

DOTT. SALVATORE SEMINARA
VIA MONTEVERGINE, 14
89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)

*Pub. D. 10821
del 23/07/2016*

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N. 21 DEL 23/07/2016 DEL REVISORE UNICO

OGGETTO: PARERE SU RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE RISARCIMENTO DANNI

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di luglio il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, procede con l'esame della proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ricevuta dal Responsabile del Settore Affari Generali e relativa a sentenze risarcimento danni per un importo totale di € 24.899,68.

IL REVISORE

Premesso che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, eli aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere eli pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Premesso che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni dell'organo di revisione prevede il

rilascio di parere in relazione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Premesso che il Ministero dell'Interno con la circolare 20 settembre 1993, n. 21/FL definisce il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.

Premesso che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27/12/2002, n°289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "*i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n°165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";

Premesso che la circolare del 28/02/1998 e la conseguente nota interpretativa del 02/08/2007, diramate dalla Procura Generale della Corte dei Conti, unitamente alla norma appena richiamata, demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni;

Vista la relazione prot. n. 9433 del 27/06/2016 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali nella quale si da atto di quanto segue:

- con Sentenza Giudice Pace di Locri del 5/10/2015 N 470/2015 notificata al comune il 12 dicembre 2015 al Prot. n. 17389/2015, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Accoto Daniele nato a Brindisi il 28/06/1974 C.F.: CCT DNL 74H28 B180U il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato, a titolo di risarcimento danni a seguito insidia stradale, al pagamento complessivo di € 1.852,20 di cui:
Danno riconosciuto € 551,12
interessi dal 3/ 8/2010 sino al soddisfo rivalutato con cadenza annuale € 83,78
compensi legali € 1.217,30 (comprensiva di cap – iva e spese forfe.)

da liquidare per € 634,90 al ricorrente Accoto Daniele ed € 1.217,30 al procuratore costituito avv. Francesco Serafino;

- con Sentenza Giudice di Pace di Locri del 4 aprile 2015 n. 203/2015 notificata al Comune il 22 febbraio 2016 al Prot.n 2777, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Lucà Giuseppe Antonio nato a Locri il 18/09/1974 C.F.: LCU GPP 74P28 D976H, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato, a titolo di risarcimento danni a seguito insidia stradale, al pagamento complessivo di € 685,36 di cui:
Danno riconosciuto € 250,00
interessi legali dall'evento al soddisfo € 20,58
Spese legali € 414,78 (comprensiva di cap – iva e spese forf.)
- con Sentenza Giudice di pace di Locri del 01/09/2015 n. 436/2015 notificata al Comune al n. 4340 di Prot. del 18 marzo 2016, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig Verteramo Alessandro nato a Siderno il 16/06/1979 C.F.: VRT LSN 79H16 I725U e la signora Lucano Daniela nata a Siderno il 21/05/1981 C.F. LCN DNL 81E61 I725F , il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato, a titolo di risarcimento a seguito insidia stradale comprensiva di lesioni personali e danno Morale , al pagamento complessivo di € 7.181,67 di cui:
Danno riconosciuto € 2.377,90 sig. Verteramo Alessandro
Danno riconosciuto alla sig. ra Lucano Daniela € 1635,00
Interessi e rivalutazione dal di dell'evento sino al soddisfo al Verteramo Alessandro € 764,85
Interessi e rivalutazione dal di dell'evento sino al soddisfo a Lucano Daniela € 525,93
Spese legali a favore della parte € 1.877,99 (comprensiva di cap – iva e spese forfe.)
- con Sentenza Giudice di Pace di Locri del 22 gennaio 2016 n. 19/2016 notificata al Comune in data 29/03/2016 al Prot. n° 4756, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig.ra Caffi Denise nata a Berna il 31/03/1961 C.F.: CFF DNS 61C71 Z133X , il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato, a titolo di risarcimento danni a seguito insidia stradale, al pagamento complessivo di € 3.942,08 di cui:
Danno riconosciuto € 1.966,64
interessi € 34,13
compensi legali € 1.459,12 (comprensiva di cap – iva e spese forfe.)

CTU 482,19

- con Sentenza del Giudice di Pace di Locri del 24/03/2016 n. 263/2016 notificata al Comune al n. 4797 di protocollo del 30 marzo 2016, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Albanese Vincenzo nato a Marina di Gioiosa Ionica il 16/05/1963 C.F. LBN VCN 63E16 E956W nella qualità di genitore del minore Albanese Giuseppe Pio nato a Cinquefrondi il 07/02/2015 C.F.: LBN GPP 05BO6 C710P, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato, a titolo di risarcimento danni a seguito insidia stradale, al pagamento complessivo di € 6.949,15 di cui:
Danno riconosciuto. € 2.541,62
Somma prima devalutata e poi rivalutata annualmente dal sinistro € 355,64
compensi legali € 3.751,89 (comprensiva di cap – iva e spese forfe.)
CTU € 300,00

- con Sentenza Giudice di Pace di Locri del 12 dicembre 2015 n. 485/2015, notificata al Comune con Nota prot. n. 5359 del 11/04/2016, in accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra Budenau Ancuta nata a Cotnari Romania Il 05/06/1989 C.F.: BDN NCT 86HY45 Z129L il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è stato condannato, a titolo di risarcimento danni a seguito insidia stradale comprensiva di lesioni personali, al pagamento complessivo di €4.289,22 cui:
Danno riconosciuto € 2.758,34
interessi legali + rivalutazione € 260,58
compensi legali € 1270,30 a favore degli avvocati distrattari (comprensiva di cap – iva e spese forfe.)

Considerato che, per come indicato nella proposta deliberativa avanzata dal settore proponente (Affari Generali), tutte le sentenze di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che il comma 3 dell’art. 31 del vigente regolamento di contabilità prevede che in caso di sentenze esecutive che si configurano ai sensi dell’art. 194 — comma I — lettera a) del Tuel, si procede al loro riconoscimento con le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di salvaguardia degli equilibri di bilancio o di assestamento generale.

Appurato, dal parere della responsabile del servizio economico finanziario, che il debito fuori bilancio di cui al presente parere troverà copertura con mezzi ordinari nel bilancio di previsione 2016 con lo stanziamento di spesa di cui alla missione 1, programma 2, cap. 143/1, cod. 1.10.05.03.001, voce "Sentenze sfavorevoli per indennizzi", previa approvazione della variazione di assestamento al bilancio di previsione 2016 da parte del Consiglio Comunale;

Accertato che il presente riconoscimento dei debiti non pregiudica, in alcun modo, tutte le azioni già intraprese dall'Ente e quelle ancora possibili per l'eventuale recupero delle stesse somme nei confronti di terzi responsabili e/o debitori solidali;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la relazione del Settore proponente (Affari generali) con cui si esprime parere tecnico favorevole - relazione prot. n. 9433 del 27/06/2016;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Economico – Finanziario - Prot. n. 10429 del 15/07/2016;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta deliberativa di riconoscimento debiti fuori bilancio di cui al presente parere conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della variazione di assestamento di bilancio sopra richiamata e fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa.

Il Revisore invita gli organi competenti a provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento, ed a porre in essere tutte azioni inerenti e conseguenti nonché a valutare l'opportunità di proseguire in giudizio (ove possibile).

Il Revisore Unico

